

Originale

COMUNE DI LANZADA

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 Reg.Delibere

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024 - CONFERMA ALIQUOTE DELL'ANNO 2023**

L'anno **2023** addì **28** del mese di **Dicembre** ore **19.00** previa notifica degli inviti personali, si è svolto il Consiglio Comunale convocato in presenza con possibilità di collegamento in videoconferenza con il programma Lifesize in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, sessione ordinaria prima convocazione. Sono presenti:

	Presenze
NANA CRISTIAN – SINDACO	SI
PAROLO SIMONE	AG
BARDEA SERAFINO	SI
BERGOMI CRISTIAN	SI
PAROLINI LUIGI	SI
PAROLINI ANTONIO	AG
NANI IDA	ON LINE
BERGOMI CLAUDIA	ON LINE
NANA MICHEL	ON LINE
BRUSEGHINI MARCO	AG
GIANOLI FEDERICA	AG

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.Chicca Francesco

Il Sig. **NANA CRISTIAN**, nella sua qualità di **SINDACO**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3 -bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento; tenuto conto di quanto previsto dalla lettera d) del comma 758 che prevede l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge

27/12/1977, n. 984 sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14/6/1993; ricadendo il Comune di Lanzada in area montana i suddetti terreni agricoli sono esenti;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

DATO ATTO che:

1 – con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 il MEF ha chiarito che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU, ai sensi del comma 757 art. 1 della legge 160/2019, inizierà a decorrere dall'adozione dell'apposito decreto;

2 – il decreto del 7 luglio del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze ha individuato le fattispecie e sancito le modalità di elaborazione e trasmissione del prospetto delle aliquote IMU sul portale del Federalismo Fiscale. In particolare al comma 1, art. 7, veniva previsto che: *“ L'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'articolo 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2024”*;

3 – Il comma 1, art. 6 ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 228 del 29 settembre 2023), convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali», ha previsto che: *“In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025”*.

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso A/1 - A/8 - A/9
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

ATTESO che l'articolazione delle aliquote, per l'anno 2024, non subirà variazioni rispetto all'anno 2023 e vengono riassunte nel prospetto indicato nel dispositivo;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla imposta IMU e anche alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:

Presenti e votanti: 7 (sette)

Con voti favorevoli

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare, come espresso in premessa, la conferma delle aliquote IMU per l'anno 2024 come già applicate nel 2023, riassunte nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALiquOTA
abitazione principale di lusso A/1 - A/8 - A/9	0,4%
fabbricati rurali strumentali	0,00%
terreni agricoli (Comune ricadente in zona montana)	0,00%
D/1 opifici	1,06%
D/2 alberghi e pensioni	0,76%
C/1 negozi, bar, ristoranti	0,76%
Aree edificabili	0,76%
Altri immobili non compresi nei precedenti	0,76%

- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel suddetto prospetto;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Inoltre, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Con voti unanimi si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 23**

Ufficio Proponente: **Tributi - Affari Generali e Istituzionali - Commercio**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024 - CONFERMA ALIQUOTE DELL'ANNO 2023**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi - Affari Generali e Istituzionali - Commercio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/12/2023

Il Responsabile di Settore

Tommaso Rasica

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Francesca Nana

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
NANA CRISTIAN

IL SEGRETARIO
Dott.Chicca Francesco

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Lanzada. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Cristian Nana in data 02/01/2024